

# **REGOLAMENTO PER LA VIGILANZA SUGLI ALUNNI - ISTITUTO COMPRENSIVO VIA PIAVE - MORROVALLE**

## **Adottato con Delibera del Consiglio d'Istituto dell'08/02/2023**

La scuola ha l'obbligo e la responsabilità di sorvegliare e di custodire gli alunni dal momento in cui accedono negli spazi di pertinenza dell'Istituto e di consegnarli al termine delle lezioni scolastiche ad un familiare o a un loro delegato.

In ogni caso i minori, se non riconsegnati ai genitori, permangono in un luogo dove normalmente non sussistono situazioni di pericolo o in condizioni organizzative tali da non porre a repentaglio la loro incolumità.

Gli insegnanti hanno il dovere di vigilare sugli alunni durante tutto l'orario scolastico.

I collaboratori scolastici hanno il compito di collaborare con gli insegnanti così da assicurare il miglior svolgimento organizzativo di tutti i momenti della giornata scolastica.

### **Art.1 Entrata degli alunni**

L'ingresso e l'uscita degli alunni vengono fissati in base agli orari di ciascuna sede e in relazione alla tipologia di funzionamento delle sezioni/classi determinati nel PTOF. Tali orari specifici devono essere portati a conoscenza dei genitori all'inizio di ciascun anno scolastico.

I cancelli esterni vengono aperti per consentire l'entrata a alunni e insegnanti ed anche ai genitori quando ricorre il caso. I cancelli e le porte sono richiusi dopo l'inizio delle lezioni e devono rimanere chiusi per l'intero orario scolastico.

L'ingresso e la permanenza nell'area di pertinenza della scuola è possibile solo prima dell'inizio delle lezioni e del termine e comunque per il tempo necessario per accompagnare gli alunni a scuola. Non è consentita la permanenza all'interno delle pertinenze scolastiche in ore diverse da quelle dell'orario scolastico.

Gli alunni muniti di regolare autorizzazione di entrata anticipata devono entrare nell'edificio scolastico e rimanere sotto la sorveglianza del personale preposto.

Al suono della prima campana gli alunni entrano a scuola e raggiungono la propria aula accompagnati dal docente della prima ora e comunque secondo i regolamenti organizzativi differentemente adottati nei diversi plessi. I momenti dell'entrata e dell'uscita dall'edificio scolastico devono essere organizzati, in modo da evitare assembramenti negli atri e lungo le scale.

Queste stesse disposizioni devono essere rispettate anche per l'ingresso pomeridiano dagli alunni che rientrano a scuola.

### **Art. 2 La vigilanza degli alunni durante lo svolgimento delle attività didattiche**

La vigilanza degli alunni durante le attività didattiche e l'intervallo spetta rigorosamente ai docenti in servizio e al collaboratore scolastico preposto al piano.

### **Art. 3 La vigilanza degli alunni durante i cambi di turno tra i docenti nelle classi**

È necessario che venga prestata particolare attenzione nei momenti del cambio di docente a fine lezione: lo spostamento degli insegnanti da un'aula all'altra deve essere effettuato più celermente possibile.

Per assicurare la continuità della vigilanza sugli alunni, i collaboratori scolastici di ciascun piano sono tenuti a favorire in maniera tempestiva il cambio degli insegnanti nelle classi dove si verificassero

ritardi e, avuto l'affidamento della sorveglianza sugli alunni da parte del docente di una classe, vigilare sulla scolaresca fino all'arrivo dell'insegnante in servizio nell'ora successiva.

In caso di ritardo o di assenza dei docenti i collaboratori scolastici sono tenuti a vigilare sugli alunni dandone, nel contempo, avviso all'Ufficio di Segreteria per il tramite del coordinatore di plesso affinché vengano assunti i necessari provvedimenti, specialmente nei casi di ritardi reiterati.

#### **Art. 4 La vigilanza degli alunni durante la ricreazione, durante la refezione e la pausa del dopo mensa**

L'intervallo-ricreazione, della durata di 15 minuti ed intercorrente tra la fine della 3a ora e l'inizio della 4a ora di lezione, può svolgersi all'interno dell'aula, nel corridoio antistante l'aula o negli spazi esterni alla scuola.

Le classi sono sorvegliate dagli insegnanti in servizio secondo il piano di ripartizione in zone predisposto dal coordinatore di plesso e vistato dal Dirigente per meglio sorvegliare gli alunni.

Spetta ai collaboratori in turno collaborare con gli insegnanti nella vigilanza, secondo le previsioni del protocollo di vigilanza Collaboratori, e in particolare sorvegliare, oltre il corridoio e atrio interno di competenza, anche i bagni in maniera da evitare che si arrechi pregiudizio alle persone e alle cose.

#### **Art. 5 Vigilanza degli alunni durante gli spostamenti tra aule e/o edifici**

Gli alunni minori devono essere accompagnati dai loro docenti nei trasferimenti da un'aula ad altra, tali trasferimenti possono essere fatti anche con la collaborazione del personale ausiliario.

Spetta ai docenti di Educazione Fisica accompagnare gli alunni dalle aule alla palestra o agli spazi sportivi esterni e viceversa; ove ricorrano particolari esigenze organizzative, anche tali trasferimenti possono essere fatti con la collaborazione del personale ausiliario specificamente incaricato dal Direttore.

Gli spostamenti dall'aula alla palestra e ai laboratori dovranno essere effettuati in ordine e in silenzio, onde non recare disturbo alle altre classi.

Se il termine dell'ora coincide con la fine dell'orario delle lezioni, l'insegnante che ha effettuato il trasferimento accompagna la classe all'uscita dalla scuola.

#### **Art. 6 La vigilanza degli alunni portatori di handicap**

La vigilanza sui minori portatori di handicap psichico grave, particolarmente imprevedibili nelle loro azioni ed impossibilitati ad autoregolarsi, deve essere sempre assicurata dal docente di sostegno o dall'assistente polivalente assegnato dal Comune o dal docente della classe eventualmente coadiuvato, in caso di necessità, da un collaboratore scolastico.

#### **Art. 7 Uscita degli alunni da scuola**

All'uscita da scuola al termine delle lezioni o durante l'orario scolastico per validi motivi personali, gli alunni dovranno essere sempre ritirati da un genitore o da un altro adulto di sua fiducia, regolarmente delegato.

All'inizio dell'anno scolastico l'Ufficio di Segreteria, per il tramite dei coordinatori di classe, provvede ad acquisire dai genitori tutti i nominativi delle persone che potranno ritirare l'alunno, in caso di loro impedimento. Le persone dovranno essere maggiorenni per ritirare gli alunni da scuola. E' possibile la concessione dell'uscita autonoma per gli studenti della scuola secondaria di primo grado. E' necessaria una comunicazione tempestiva fra docenti ed Ufficio di Segreteria nel caso dovessero presentarsi cambiamenti delle consuete abitudini.

I famigliari degli alunni sono altresì invitati a fornire uno o più numeri telefonici di sicura reperibilità, ove sia possibile contattarli in caso di necessità.

I genitori o i loro delegati sono tenuti ad essere puntuali all'uscita, in modo che il momento del ritiro del bambino avvenga nella massima sicurezza e tranquillità.

È prevista la possibilità che i genitori dei minori di 14 anni ne autorizzino l'uscita autonoma da scuola, sollevando il personale scolastico dalla responsabilità legata all'obbligo di vigilanza; l'autorizzazione deve essere formalizzata su modulistica a disposizione negli Uffici.

#### **Art. 8 La vigilanza degli alunni durante le attività extrascolastiche**

La vigilanza sugli alunni durante lo svolgimento di visite guidate o viaggi d'istruzione deve essere costantemente assicurata dai docenti accompagnatori. Il Dirigente provvede ad assegnare gli insegnanti nel rapporto di uno ogni quindici alunni salvo eventuali deroghe che rendessero necessario aumentare il numero di accompagnatori.

In caso di partecipazione di uno o più alunni portatori di handicap, viene designato un accompagnatore fino a due alunni disabili.